

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE****Numero 51 Del 29-06-2023****Oggetto: TARI ANNO 2023-PROPOSTA AL CONSIGLIO DELLE SCADENZE .**

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:00 previa notifica della convocazione ai componenti l'Organo attraverso messaggio di posta elettronica, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sugli argomenti contenuti nell'ordine del giorno ivi allegato.

I lavori della Giunta si svolgono con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi del vigente "Regolamento di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza", approvato con deliberazione G.C. n. 35 del 26.04.2022.

Presiede l'adunanza POMPONI PAOLO nella sua qualità di SINDACO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gigoni Roberta che avendo identificato con certezza i partecipanti, ne assicurata la regolarità dello svolgimento e provvede alla redazione del presente verbale .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Dei Sigg. componenti la Giunta Comunale di questo Comune, alla votazione, risultano presenti n. 3 e assenti n. 2 e precisamente:

POMPONI PAOLO	<i>SINDACO</i>	Presente in videoconferenza
Belcari Luca	<i>VICE SINDACO</i>	Assente
MARTINI CRISTINA	<i>ASSESSORE</i>	Presente in videoconferenza
ROSSETTI CRISTIANO	<i>ASSESSORE ESTERNO</i>	Presente in videoconferenza
DE PRISCO RACHELE	<i>ASSESSORE ESTERNO</i>	Assente

Immediatamente eseguibile: S**Soggetta a ratifica: N**



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 commi 641 - 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visto l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Rilevato che all'articolo 1 comma 688 della Legge 147/2013 si dispone che *"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale"*;

Considerato che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo decreto dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

Preso atto del decreto 30/05/2023 che, dispone che per l'esercizio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2023

Visto il Regolamento per la disciplina della Tari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2020 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare la deliberazione n.6 del 27/04/2023;

Visto l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Visto l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it,

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.10 del 29/05/2023 con la quale sono state determinate le tariffe della tari 2023 e le relative scadenze;

Visto che la prima scadenza dell'acconto del 30/06/2023 non può essere rispettata in quanto vi sono stati problemi , in seguito all'adozione dei nuovi sistemi gestionali che hanno richiesto un riallineamento delle banche dati che ha determinato lo slittamento dell'emissione;

Ritenuto, per quanto sopra detto,rideterminare le scadenze delle rate, con la seguente ripartizione: dando atto che tale modifica non influisce negativamente sui flussi di cassa in quanto il nostro ente presenta cospicua disponibilità;

UTENZE DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023 con scadenza entro il **31 luglio 2023**
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023 con scadenza entro il 30 settembre 2023
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 Dicembre 2023;

UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023 con scadenza entro il



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

31 luglio 2023.

- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023 con scadenza entro il 30 settembre 2023
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 Dicembre 2023;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2023 avverranno nella prima fatturazione utile dell'anno 2024;

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;

Considerato che la presente delibera non costituisce modifica ai Regolamenti Comunali relativi alle entrate oggetto del presente atto, ma esclusivamente misura di proposta al Consiglio Comunale riservandosi di dar seguito, con successivo atto deliberativo, alle ulteriori disposizioni in materia di TARI;

Visti:

- lo Statuto del Contribuente (L.212/2000);
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- il vigente Statuto del Comune;

Acquisiti rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;;

A voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di proporre al Consiglio Comunale di adottare le seguenti misure ai fini TARI nella prima seduta consiliare prevista:

1) Di stabilire che il piano delle riscossioni TARI per l'anno 2023, da emettere a cura del gestore, avverrà con la seguente ripartizione:

UTENZE DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023 con scadenza entro il **31 luglio 2023**
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023 con scadenza entro il 30 settembre 2023
- terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 Dicembre 2023;

UTENZE NON DOMESTICHE

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023 con scadenza entro il **31 luglio 2023.**
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2023 con scadenza entro il 30 settembre 2023



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

terza rata di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 Dicembre 2023

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2023 avverranno **nella prima fatturazione utile dell'anno 2024.**

2) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

3) Di trasmettere il presente atto al gestore Alia SpA.;

4) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

5) Al fine di consentire la tempestiva applicazione e l'adozione degli atti conseguenti, di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
POMPONI PAOLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gioni Roberta



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 52 del 28-06-2023

Oggetto: TARI ANNO 2023-PROPOSTA AL CONSIGLIO DELLE SCADENZE .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Montaione, li 29-06-2023

Il Responsabile del servizio
Taddei Paola



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 52 del 28-06-2023

Oggetto: TARI ANNO 2023-PROPOSTA AL CONSIGLIO DELLE SCADENZE .

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Montaione, li 29-06-2023

Il Ragioniere
Taddei Paola



COMUNE DI MONTAIONE

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.montaione.fi.it>

DELIBERA DI GIUNTA N. 51 DEL 29-06-2023

OGGETTO: TARI ANNO 2023-PROPOSTA AL CONSIGLIO DELLE SCADENZE .

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESP. U.O. SEGRETERIA certifica che la DELIBERA DI GIUNTA n. 51 del 29-06-23 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 30-06-2023 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Reg. Pubbl. N. 488 dal 30-06-2023 al 15-07-2023

Montaione, 30-06-2023

IL RESP. U.O. SEGRETERIA
Renieri Giacomo